

COMUNE DI ROVATO

Regolamento dei contratti e degli appalti pubblici

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 30.06.2011

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

Art. 2 **(Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi)**

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel d.lgs. n. 163/2006, nel regolamento attuativo dello stesso decreto e nel presente regolamento.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel codice dei contratti pubblici - d.lgs. n. 163/2006, nel suo regolamento attuativo - D.P.R. 207/2010 e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

4. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "d.lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per "Regolamento attuativo del Codice", il complesso di disposizioni attuative del d.lgs. n. 163/2006, approvate con D.P.R. n. 207/2010;
- c) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. n. 163/2006, dal regolamento attuativo dello stesso decreto e dal presente regolamento.

6. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, salvo, per quest'ultima, la nomina di un diverso soggetto nei casi previsti dal D.P.R. 207/2010¹.

7. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal d.lgs. n. 163/2006, anche come disciplinate dal D.P.R. 207/2010 e dal presente

¹ Art. 272, comma 5, e art. 300, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

8. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi, e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Rovato².

Art. 3 (Ambito applicativo ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito dalle singole determinazioni a contrattare.

2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 del d.lgs. n. 163/2006, per i quali vale quanto previsto dall'art. 27 dello stesso decreto.

Art. 4 (Orientamento all'acquisto di beni e servizi)

1. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Titolo II Disposizioni procedurali relative alla selezione dei contraenti

Capo I Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

Art. 5 (Procedure di selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:

- a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
- c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, tra le quali è ricompreso il cottimo fiduciario;
- d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Art. 6 (Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali fornitori/esecutori)

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 163/2006, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

² Approvato con deliberazione di GC 123/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procede alla formazione di elenchi o di liste di accreditamento di operatori economici, tenendo conto dei limiti, delle modalità di formazione e delle condizioni di utilizzo di tali sistemi di qualificazione permanente previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento attuativo dello stesso.

3. Gli elenchi o le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 3 sono formati sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzati dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006, nonché per l'affidamento mediante procedure in economia, in base a quanto stabilito dall'art. 125 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

(Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti)

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti / di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.

Capo II

Gestione delle procedure selettive

Art. 8

(Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 9

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel d.lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.

2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.

3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del d.lgs. n. 163/2006.

4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'oneri.

5. Il capitolato speciale o d'oneri illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

6. Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale riportano gli elementi essenziali espressamente richiesti dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del suo Regolamento attuativo necessarie per il corretto sviluppo delle procedure selettive e per l'esecuzione dei contratti, nonché tutti gli elementi facoltativi indicati dallo stesso Codice e dal medesimo Regolamento attuativo, secondo l'opzione prescelta dall'Amministrazione.

Art. 10 (Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi)

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.

2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.

3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso, formalizzato contestualmente alla determinazione a contrarre.

4. Il progetto dell'appalto per l'acquisizione di beni o servizi contiene i documenti previsti dall'art. 279, comma 1, del D.P.R. 207/2010:

- a) da una relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) dalle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) dal calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) dal prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;
- e) dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) dallo schema di contratto.

Art. 11 (Criteri per la valutazione delle offerte)

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni:

- a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri;
- b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

3. L'Amministrazione precisa nel bando di gara o nel disciplinare la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

4. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

5. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata espressamente nel bando di gara e distinta dall'importo stimato, determinato con riferimento al valore complessivo dell'appalto.

6. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Capo III

Disposizioni relative alla disciplina delle operazioni di gara

Art. 12

(Apertura dei plichi e controllo dei requisiti)

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La verifica di cui al comma 1 è realizzata subito dopo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell'apertura dei plichi delle offerte.

3. La verifica di cui al comma 1 è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro.

4. Nell'ambito delle procedure ristrette, la verifica dei requisiti è disciplinata dalla lettera di invito ed è realizzata prima dell'apertura delle offerte.

Art. 13

(Commissione giudicatrice e seggio di gara)

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'art. 84, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, una commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

4. La commissione giudicatrice, nelle procedure aperte, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, procede allo svolgimento delle operazioni relative alla qualificazione ed all'ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara.

5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata.

6. La commissione giudicatrice redige, ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 163/2006, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.

7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi a comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo possibilità previste dalla vigente normativa.

8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.

9. La Commissione giudicatrice provvede a fissare la data della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche entro un termine congruo dalla conclusione delle operazioni di valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte.

10. Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, prima dello svolgimento di tale operazione il Presidente della Commissione giudicatrice legge i risultati della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte.

11. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse nella stessa seduta pubblica.

10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice opera, in sedute riservate, come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.

11. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.

12. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell'aggiudicazione provvisoria.

13. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito all'aggiudicazione provvisoria.

14. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, costituisce un seggio di gara, composto dal Responsabile del Servizio competente / Responsabile del Procedimento e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante.

15. Il seggio di gara adempie alle funzioni valutative della commissione giudicatrice, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

16. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, all'apertura delle buste contenenti le offerte alla presenza di rappresentanti dei concorrenti.

Art. 14 (Aggiudicazione in caso di una sola offerta)

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida.

2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 15 (Aggiudicazione definitiva)

1. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del servizio competente.

2. L'aggiudicazione definitiva è comunicata nei termini e nelle forme previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e da tale momento decorre il periodo per il termine dilatorio, previsto dall'art. 11, comma 10 dello stesso decreto.

Capo IV

Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria.

Art. 16

(Disposizioni applicabili e deroghe)

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 18 a 23, 25 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

Art. 17

(Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità)

1. Nelle gare per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora sia stato scelto il metodo di esclusione automatica delle offerte anomale, ma siano state presentate meno di cinque offerte, l'Amministrazione valuta la congruità delle offerte, assumendo la presumibile anomalia in relazione ai seguenti elementi specifici di parametrizzazione:

- a) livello della parte tecnico-qualitativa dell'offerta valutato come inferiore alla metà del punteggio attribuibile complessivamente per tale aspetto;
- b) prezzo/ribasso del prezzo relativo ai lavori/servizi/forniture di beni espresso nell'offerta con un valore relativo inferiore al 50/70% della base d'asta.

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Art. 18

(Disposizioni applicabili)

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso decreto.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

Art. 19

(Pubblicità delle procedure di aggiudicazione)

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 20

(Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. L'Amministrazione può stabilire, in relazione alle caratteristiche dell'appalto ed al grado di complessità dello stesso, termini inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006, dovendo in ogni caso tener conto del necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 21

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione predispone i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Art. 22

(Criteri per la selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

2. L'Amministrazione precisa nel bando di gara o nel disciplinare la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

Art. 23

(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006:

- a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;
- b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.

Capo VI

Disposizioni particolari

Art. 24

(Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore)

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'art. 5 della legge n. 328/2000 ed al d.P.C.M. 30 marzo 2001.

2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31.

Art. 25

(Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

Art. 26

(Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.

4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

7. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Titolo III

Disposizioni relative alla selezione dei contraenti per alcune particolari tipologie di contratti

Art. 27 (Concessioni di servizi)

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

Art. 28 (Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

Art. 29 (Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'art. 27 del d.lgs. n. 163/2006.

Titolo IV

Disposizioni relative alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti

Art. 30 (Stipulazione dei contratti)

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:

- a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
- b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'Amministrazione si trovi in condizioni tali da comportare la stipulazione del contratto in via d'urgenza, esplicita le motivazioni di tale adempimento accelerato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei limiti determinati dall'art. 11,

comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dalle disposizioni del Regolamento attuativo dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 31

(Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici)

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente art. 30 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

Art. 32

(Formalizzazione del contratto)

1. I contratti di appalto sono stipulati:

- a) in forma pubblica o pubblica amministrativa, quando l'appalto sia di particolare rilevanza economica;
- b) con scrittura privata, in tutti gli altri casi.

Art. 33

(Esecuzione del contratto)

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.

2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.

3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

Titolo V

Disposizioni relative alla risoluzione di controversie

Art. 34

(Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alla procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

Titolo VI

Disposizioni organizzative, di rinvio, transitorie e finali

Art. 35

(Procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia)

1. L'Amministrazione può ricorrere, in alternativa alle procedure disciplinate dal presente regolamento, all'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, secondo quanto previsto

dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla regolamentazione attuativa della stessa disposizione, entro i limiti di valore e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 36
(Disposizioni transitorie)

1. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel d.lgs. n. 163/2006, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 37
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al d.lgs. n. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Art. 38
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Da tale data si intende abrogato il regolamento comunale sulla disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 12.6.1991.